

**Scheda 2 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-405/10- ex art. 267 del TFUE****“Tutela dell’ambiente – Regolamenti (CE n. 1013/2006 e n. 1418/2007”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente.****Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da parte dell’Alta Corte di Giustizia del Regno Unito, di interpretare il combinato disposto degli artt. 36 e 37 del Regolamento n. 1013/2006. Tale normativa comunitaria interviene in materia di esportazione, dall’Unione europea verso paesi terzi, di rifiuti destinati allo smaltimento ovvero al recupero. In particolare si chiedeva alla Corte di Giustizia di chiarire, in base all’interpretazione della disciplina in oggetto, se si può ritenere consentita l’esportazione dall’Unione europea, verso il Libano e a scopo di recupero, di rifiuti consistenti in catalizzatori esausti per autoveicoli. La risposta della Corte, in proposito, ha fatto riferimento agli argomenti che seguono: in primo luogo, il Regolamento n. 1013/2006, sopra menzionato, è rivolto ad integrare la Decisione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) relativa al controllo del traffico transfrontaliero a scopo di recupero. In particolare, infatti, il suddetto Regolamento intende disciplinare il movimento dei rifiuti dalla UE verso stati terzi, a scopo di recupero dei rifiuti medesimi, nel caso in cui a detti stati terzi non si estenda la Decisione stessa dell’OCSE. Segnatamente, l’art. 36 prescrive che non sono esportabili in vista del loro recupero, verso stati terzi ai quali la Decisione OCSE predetta non si applica, determinate categorie di rifiuti: 1) quelle che l’allegato V al Regolamento medesimo menziona come rappresentate da rifiuti “pericolosi”; 2) quelle la cui importazione è stata fatta oggetto di divieto su disposizione dello stesso paese di destinazione. Invece, l’art. 37 del medesimo Regolamento prevede una disciplina applicabile per i rifiuti in ordine ai quali non è vietata l’esportazione e che rientrano negli allegati III o III A, nel caso in cui siano destinati a paesi terzi anch’essi non soggetti alla Decisione OCSE: in ordine a tali generi di rifiuti, detto art. 37 impone alla Commissione, entro venti giorni dall’entrata in vigore del regolamento stesso, di inviare una richiesta scritta al paese specifico non investito dalla Decisione OCSE, per ottenere un chiarimento inequivocabile in ordine alla loro esportabilità o inesportabilità. Infatti, l’art. 37 indica il contenuto delle risposte che detti paesi terzi possono fornire a tale interpello: o un divieto di esportazione, o una previa ratifica, o la dichiarazione che l’esportazione non è soggetta ad alcuna “forma di controllo”. Ora, risulta che lo Stato del Libano, nel dare risposta all’interpello rivolto dalla Commissione nei venti giorni predetti, ebbe a rispondere che la spedizione, nel Libano stesso, dei catalizzatori esausti, doveva considerarsi vietata. Attese tali circostanze, pertanto, la Corte UE ha precisato che la proibizione di esportare in Libano detta categoria di rifiuti trova il suo fondamento sia nel predetto art. 36 del Reg. 1013/2006, sia nell’anch’esso citato art. 37. Infatti, ai sensi dell’art. 36, come sopra già rammentato, sono vietati i movimenti di rifiuti, a scopo di recupero e verso paesi terzi estranei all’applicazione della Decisione OCSE, quando gli stessi rientrino nell’elenco di cui all’Allegato V, sicuramente ricomprensivo dei catalizzatori esausti in quanto menzionati con il codice B1120. Peraltro, ai sensi dell’art. 37, sono altresì vietati i movimenti, verso gli stessi paesi terzi e sempre a scopo di recupero, dei rifiuti rientranti nelle tipologie di cui agli allegati III o III A, quando lo stato terzo medesimo, interpellato sulla spedibilità del rifiuto, proveniente dall’Unione europea, nel proprio territorio, opponga un rifiuto.

**Stato della Procedura****Il 10 novembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-405/10 (267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.**

**PAGINA BIANCA**

## Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-439/09	Art. 101, nn. 1 e 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 2790/1999 – Artt. 2-4 – Concorrenza – Pratica restrittiva – Rete di distribuzione selettiva – Prodotti cosmetici e di igiene personale – Divieto generale ed assoluto di vendita su Internet – Divieto imposto dal fornitore ai distributori autorizzati	sentenza	No
Scheda 2 C-70/10	Società dell'informazione – Diritto d'autore – Internet – Programmi "peer to peer" – Fornitori di accesso a Internet – Predisposizione di un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche al fine di impedire gli scambi dei file che ledono i diritti d'autore – Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni trasmesse	sentenza	No

**Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C-439/09- ex art. 267 del TFUE****“Art. 101, nn. 1 e 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 2790/1999 – Artt. 2-4”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Corte UE viene richiesta, dalla Cour d'Appel de Paris, di interpretare l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 81 del TCE), rivolto a definire le condizioni di liceità o di illecitità delle pratiche e delle intese fra operatori economici, finalizzate ad impedire o comunque recare pregiudizio alla concorrenza nell'ambito del mercato comune dell'Unione europea. La questione atteneva alla seguente fattispecie: la società francese Pierre Fabre, operante nel settore dei prodotti cosmetici e dell'igiene personale e controllante quattro società produttrici di essi prodotti, aveva stipulato un accordo con i distributori della merce in questione, il quale impegnava i distributori medesimi (scelti dalla controparte in base a criteri selettivi), a rivendere gli articoli esclusivamente in luoghi fisici dotati di determinate caratteristiche (in pratica recanti l'assetto delle farmacie), con l'obbligo ulteriore di garantire la presenza, in tali luoghi e per tutto l'orario di vendita, di laureati in farmacia. Quindi, la puntuale prescrizione di tali modalità di vendita implicava il divieto, per i distributori stessi, di commercializzare su INTERNET i prodotti in oggetto. Al riguardo, si precisa che l'art. 81, sopra menzionato, proibisce gli accordi che rechino distorsione alla concorrenza a motivo del loro "oggetto" o del loro "effetto". Per "oggetto" si intende il complesso delle clausole contenute in tali intese, che, ove configuri un programma lesivo della concorrenza, incorre nel divieto del predetto art. 81. La Corte ha osservato che il caso di specie, in effetti, sostanzia un accordo il cui oggetto, di per sé, inibendo a certi operatori il ricorso a certe modalità di vendita come quella "on line", lede la loro libertà di concorrenza e ricade pertanto nel divieto di cui all'art. 81. Tuttavia, la stessa giurisprudenza plessa della Corte ha consentito, in alcuni casi, le limitazioni che un'industria aveva imposto contrattualmente ai distributori da essa selezionati, relative alla vendita dei prodotti dell'industria stessa, sempre che ricorressero le seguenti condizioni: 1) la selezione dei distributori deve improntarsi a criteri di "qualità" non opinabili ma oggettivi, applicati in modo non discriminatorio; 2) le caratteristiche del prodotto devono richiedere, oggettivamente, l'esclusione del ricorso a certe modalità di vendita (tipo quella su INTERNET), giacchè queste ultime comprometterebbero la corretta utilizzazione del prodotto da parte del consumatore; 3) le restrizioni, funzionali a garantire il legittimo scopo di cui al precedente punto, non debbono eccedere comunque quanto strettamente necessario a garantirne il raggiungimento. Quindi, la Corte ha negato la liceità dell'intesa nella fattispecie, in quanto difettosa del requisito indicato al punto 2 di cui sopra. In effetti, atteso che i prodotti cosmetico/sanitari, di cui si tratta, non rientrano nella categoria dei "medicinali", si ritiene che l'imposta commercializzazione dei medesimi nell'ambito esclusivo di una farmacia e alla presenza di un farmacista non garantisca il cliente più di una vendita effettuata "on line", in quanto un laureato in farmacia non sarebbe necessariamente in grado di effettuare né una diagnosi delle condizioni di salute del singolo consumatore né, relazionandola al quadro personale di questi, una previsione degli effetti indesiderati del prodotto.

**Stato della Procedura****Il 13 ottobre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-439/09 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.**

**Scheda 2 – Concorrenza e Aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C-70/10- ex art. 267 del TFUE****“Società dell’informazione – Diritto d’autore – Internet – Programmi “peer to peer””****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice belga, di interpretare alcune disposizioni UE relative al contemperamento della tutela del diritto di autore (che è il diritto di proprietà intellettuale sulle opere artistiche e letterarie) con la tutela della libertà di impresa - segnatamente riferita al prestatore di servizi della società dell’informazione - e del diritto alla riservatezza. Tale normativa comunitaria ha riguardo al fenomeno per cui, tramite la comunicazione in rete, si creano le condizioni per frequenti violazioni del diritto di autore, attraverso lo scarico e lo scambio fra utenti di materiale artistico coperto da tale diritto, senza che, ovviamente, vengano corrisposti al titolare del medesimo i corrispettivi per l’utilizzo del materiale in questione. Nella fattispecie, la “Società belga per la tutela del diritto di autore sulle opere musicali” si era rivolta ad un giudice nazionale, per ottenere un provvedimento avverso una società che svolgeva attività di “intermediaria” in quanto forniva alla clientela l’accesso a reti di comunicazione. Alla base del ricorso, si adduceva che gli utenti di tali reti avrebbero avuto indebito accesso, soprattutto attraverso i programmi c.d. “peer to peer”, a contenuti musicali protetti dal diritto di autore. Pertanto, si chiedeva che il giudice adito imponesse - al prestatore del servizio di accesso alla rete - un obbligo di sorveglianza che: 1) si esplicasse nei confronti di “tutta” la clientela dell’intermediario stesso; 2) inerisse a “tutte” le informazioni transitanti per la rete; 3) avesse efficacia anche “preventiva”; 4) gravasse economicamente solo sull’intermediario; 5) non avesse avuto limiti temporali. La Corte di Giustizia UE, dunque, è stata interpellata circa la legittimità dell’imposizione di dette modalità di sorveglianza. A tal proposito, la Corte ha richiamato le norme UE che seguono. Il combinato disposto degli artt. 12 e 15 della Direttiva 2000/31 stabilisce che l’”intermediario” non è responsabile, in linea generale, delle informazioni scambiate sulla rete stessa e che non può essere vincolato ad un relativo obbligo “generale” di sorveglianza. D’altra parte, la Direttiva 2001/29 dispone che gli Stati membri debbano comunque garantire ai titolari del diritto di autore, che si ritengano lesi da attività realizzate da terzi attraverso i servizi resi da un “intermediario”, di ottenere un provvedimento, nei confronti di quest’ultimo, di tipo “inibitorio” della rispettiva attività. Tuttavia, la Direttiva 2004/48 precisa come gli Stati membri, nell’apprestare la tutela predetta, debbano comunque assicurare che le misure - imposte ai prestatori dei servizi di accesso alla rete - siano in ogni caso eque, non inutilmente costose né comportanti termini irragionevoli. Pertanto, la Corte UE ritiene che le ragioni del titolare del diritto di autore debbano conciliarsi con quelle della libertà di impresa, per cui non sarebbe consentito che nei confronti dell’”intermediario” venisse disposto un obbligo di vigilanza tanto gravoso quanto quello invocato nel caso di specie. Nel senso dell’opinione della Corte depone anche l’esigenza di tutelare la riservatezza della clientela (Direttive 95/46/CE e 2002/58/CE), atteso che un obbligo di vigilanza, come quello richiesto nella fattispecie, consentirebbe all’intermediario di venire a conoscenza di indirizzi e altri dati personali su cui la normativa comunitaria prevede il riserbo.

**Stato della Procedura****Il 24 novembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-70/10 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.**

**PAGINA BIANCA**

# Energia

RINVII PREGIUDIZIALI ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-242/10	Direttiva 2003/54/CE – Mercato interno dell'energia elettrica – Impianti di produzione di elettricità essenziali per il funzionamento della rete elettrica – Obbligo di formulare offerte sul mercato della borsa elettrica nazionale nel rispetto dei vincoli e criteri definiti dal gestore della rete di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica – Servizi di dispacciamento e di bilanciamento – Oneri di servizio pubblico	sentenza	No

**Scheda 1 – Energia****Rinvio pregiudiziale n. C-242/10 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 2003/54/CE – Mercato interno dell’energia elettrica”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, dal TAR della Lombardia, di interpretare gli artt. 23, 43, 49 e 56 CE, nonché gli artt. 11, nn. 2 e 6, e 24, della Direttiva 2003/54/CE, la quale ha sostituito la Direttiva 96/92/CE. La stessa Direttiva 2003/54/CE intende strutturare il mercato comune dell’energia elettrica attuando essenzialmente la liberalizzazione del medesimo e, pertanto, si ispira ai principi della libera circolazione economica, stabiliti dai sopra citati articoli del Trattato CE. I valori liberistici vengono, tuttavia, contemporati con l’esigenza di tutelare i consumatori nelle loro esigenze di qualità e di accessibilità economica delle prestazioni relative all’erogazione della stessa energia. Tale limitazione della libertà degli operatori economici, in ogni caso, deve rispondere ad un interesse pubblico effettivo (quale, ad esempio, quello riconducibile alla tutela dei consumatori) e deve, altresì, improntarsi al criterio della “proporzionalità”, nel senso che le previste limitazioni sono ammesse solo in misura strettamente necessaria al soddisfacimento delle istanze sociali predette. Ciò stante, ci si interrogava sulla compatibilità, con tale quadro comunitario, di alcune norme vigenti in Italia per il settore dell’energia elettrica. In particolare, venivano considerate le prescrizioni del c.d. Decreto Bersani (D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79), del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché di alcune Decisioni dell’AEEG, in qualità di Autorità Garante per il mercato dell’energia elettrica. Dal complesso normativo indicato, emerge che tutta una serie di obblighi incombe ad alcuni operatori del settore dell’energia elettrica, precisamente a quelli titolari degli impianti “essenziali”. Rappresentando, detti impianti, le strutture assolutamente necessarie alla copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica, il legislatore italiano ha voluto evitare che le imprese titolari dei medesimi (es. Enel) abusassero della loro forza contrattuale per rialzare indiscriminatamente i prezzi (anche approfittando dell’anelasticità della domanda), con tutto pregiudizio dei consumatori meno abbienti. Quindi, per garantire che anche questi ultimi potessero fruire del servizio di erogazione dell’energia a condizioni eque, la normativa interna ha previsto, fra l’altro, che i prezzi dei servizi stessi non possano essere fissati liberamente dai gestori medesimi, ma stabiliti in base a criteri predeterminati. Con riferimento alla legislazione italiana in oggetto, la Corte ha chiarito che essa, in quanto recante una determinazione dirigistica dei prezzi dei servizi, di per sé contrasta con le esigenze di liberalizzazione sottese alla Direttiva sopra indicata. Tuttavia l’art. 3 della stessa ammette che gli Stati membri possano, in vista del soddisfacimento dell’interesse generale e nel rispetto del criterio della proporzionalità, imporre gli obblighi in questione agli operatori del settore. Nel caso di specie, dunque, il limite alla libertà di fissazione del prezzo rappresenterebbe sia un mezzo efficace per la protezione dell’interesse del consumatore ad essere rifornito di energia a condizioni ragionevoli, sia un’eccezione proporzionata e non eccessiva agli orientamenti liberalistici, in quanto un tale regime di vincolo è stato, dal legislatore, applicato solo al periodo necessario a riorganizzare l’impiantistica nazionale, in vista del superamento dell’emergenza energetica.

**Stato della Procedura**

Il 21 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-242/10 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Fiscalità e Dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-427/10	IVA – recupero dell'imposta indebitamente versata – Normativa nazionale che prevede la possibilità di agire per la ripetizione dell'indebito dinanzi a organi giurisdizionali diversi, con termini differenti, a seconda che si tratti del committente oppure del prestatore di servizi – Possibilità per il committente di servizi di chiedere il rimborso dell'imposta al prestatore dopo che per quest'ultimo è spirato il termine per agire nei confronti dell'amministrazione finanziaria	sentenza	Sì
<b>Scheda 2</b> C-94/10	Imposte indirette – Accise sugli oli minerali – Incompatibilità con il diritto dell'Unione – Mancato rimborso dell'accisa agli acquirenti di prodotti sui quali è stata ripercossa l'accisa	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C-530/09	Artt. 52, lett. a), e 56, lett. b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE. Imposta IVA. Disposizione temporanea di stand espositivi e fieristici. Prestazione di servizi accessori.	sentenza	No
<b>Scheda 4</b> C-492/10	Fiscalità – Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette – Raccolta di capitali – Artt. 4, n. 2, lett. b) – Operazioni assoggettate all'imposta sui conferimenti – Aumento del patrimonio sociale – Prestazione effettuata da un socio – Accollo delle perdite registrate in forza di un impegno precedentemente assunto	sentenza	No
<b>Scheda 5</b> Cause riunite C - 446/09 e C- 495/09-	Politica commerciale comune – Lotta all'introduzione nell'Unione di merci contraffatte e usurpativa – Regolamenti (CE) nn. 3295/94 e 1383/2003 – Deposito doganale e transito esterno di merci provenienti da Stati terzi e che costituiscono imitazioni o copie di prodotti tutelati, nell'Unione, da diritti di proprietà intellettuale	sentenza	No
<b>Scheda 6</b> C-157/10	Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Convenzione contro le doppie imposizioni – Divieto di detrarre l'imposta dovuta ma non riscossa in altri Stati membri.	sentenza	No
<b>Scheda 7</b> C-409/10	Art. 32 del Protocollo n. 1 dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico da un lato e la Comunità europea (e i suoi Stati membri), dall'altro. Nozione di "prodotti originari". I metodi di cooperazione amministrativa. Codice doganale comunitario.	sentenza	No

**Scheda 1 – Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-427/10 - ex art. 267 del TFUE****“IVA – recupero dell’imposta indebitamente versata”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, dalla Corte di Cassazione italiana, di interpretare il principio UE di effettività dei diritti, relativamente all’imposta c.d. IVA. In merito, si precisa che il soggetto cedente il bene/esecutore del servizio è tenuto al pagamento di detta imposta al Fisco, “in via di diritto”. Tuttavia, il contribuente di diritto “scarica” l’imposta medesima sulla controparte, applicando, al prezzo del prodotto scambiato o del servizio eseguito, una maggiorazione corrispondente all’importo dell’IVA stessa (in tal modo il cessionario del bene/fruitore del servizio diviene contribuente “di fatto”). Nel caso concreto, una banca aveva espletato, su mandato di alcuni consorzi, la riscossione dei contributi consortili, per il periodo 1984 – 1994. La Banca stessa - poiché le autorità italiane fornivano, all’epoca, una confusa interpretazione delle norme IVA in questione - aveva ritenuto che il servizio di riscossione andasse soggetto ad IVA, per cui aveva “scaricato” l’imposta stessa sul “contribuente di fatto”, vale a dire sui consorzi, applicando loro un prezzo maggiorato in misura corrispondente al tributo. Poi la banca medesima, quale contribuente “di diritto”, aveva versato detta imposta all’Amministrazione fiscale. Si precisa che, per la legge italiana, l’azione del contribuente di diritto verso il Fisco, per la restituzione dell’IVA quando essa non è dovuta, si prescrive in due anni dal pagamento, mentre l’azione del contribuente di fatto verso quello “di diritto”, per la restituzione della stessa IVA indebita scaricata su di lui, soggiace alla prescrizione di anni dieci. Quindi, il 26/2/1999, una circolare dell’Amministrazione finanziaria chiariva che le operazioni, del tipo di quelle eseguite dalla banca suddetta per i consorzi di cui sopra, dovevano considerarsi come esenti da IVA, ai sensi della Direttiva n. 77/388/CEE. Tale circolare veniva dotata, inoltre, di efficacia retroattiva, per cui il termine duennale - concesso al soggetto passivo IVA per ripetere l’imposta già corrisposta al Fisco, per il periodo predetto 1984/1994 – risultava ormai prescritto. Per converso, i consorzi destinatari del servizio erogato dalla Banca - già contribuenti “di fatto” per il periodo medesimo – si trovavano ancora nei termini (decennali) per ottenere dalla Banca stessa la restituzione di numerosi versamenti IVA. A tal proposito la Corte UE sottolineava che una siffatta normativa nazionale - che prevedeva, per la restituzione dell’IVA indebita, termini prescrizionali così sperequati per durata – non è di per sé contraria al principio generale UE di effettività dei diritti (nella fattispecie, l’effettività attiene al diritto, del contribuente “per legge”, ad essere rilevato dell’imposta indebita, ove abbia dovuto restituire l’IVA stessa al contribuente di fatto). Tale compatibilità con il principio di effettività verrebbe meno, però, ove le circostanze concrete (come quella della retroattività della circolare del 1999) facessero sì che la sperequazione dei termini prescrizionali impedisca, al contribuente di diritto, di ripetere dal Fisco i versamenti tributari, pur avendo dovuto già sopportare il rimborso nei confronti del contribuente di fatto.

**Stato della Procedura**

Il 15 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-427/10 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

A seguito di tale sentenza, i giudici di merito dovrebbero accordare il diritto alla ripetizione del gettito IVA già versato al Fisco, con aumento degli obblighi di rimborso a carico dello Stato.

**Scheda 2 – Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-94/10 - ex art. 267 del TFUE****“Imposte indirette – Accise sugli oli minerali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice danese, di interpretare la normativa UE in materia di restituzione di somme indebitamente percepite. Nel caso di specie, con legge 19/12/1992, lo Stato danese assoggettava all’imposta indiretta, indicata come “accisa”, gli oli minerali lubrificanti ed idraulici. Detta disciplina interna configgeva con la normativa comunitaria (Dir.ve 92/12 e 92/81), la quale escludeva dall’accisa tali tipi di oli minerali. L’imposta, così illegittimamente prevista, gravava in via immediata sulle industrie petrolifere, le quali rappresentavano i contribuenti “di diritto” di essa imposta, in quanto ne pagavano gli importi al Fisco. Tuttavia, le medesime industrie petrolifere avevano di fatto “scaricato” l’imposta in questione sugli acquirenti del loro prodotto, maggiorando il prezzo del medesimo di un importo esattamente corrispondente all’ammontare dell’accisa. Quindi, se tale accisa gravava, in senso giuridico, sulle venditrici del prodotto petrolifero, sotto il profilo economico essa veniva sopportata solo dalle imprese acquirenti. In rapporto a tali prelievi illegittimi, il Fisco danese veniva convenuto in giudizio per le somme riscosse, nel periodo 1995/2001, nei confronti di un’impresa petrolifera. L’azione diretta al rimborso, tuttavia, non veniva esperita dalla stessa impresa, quale contribuente “di diritto” dell’imposta medesima, ma dalla società cessionaria del prodotto, sulla quale l’accisa era stata “scaricata”. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, sostenendo che la restituzione di somme, indebitamente prelevate dal Fisco, può essere richiesta solo dal “contribuente di diritto” che ha effettivamente versato i tributi, mancando ogni rapporto diretto tra la medesima Amministrazione e gli altri soggetti della catena commerciale. Il giudice di appello, tuttavia, aveva richiesto alla Corte UE di stabilire se contrastasse con il diritto dell’Unione europea una normativa nazionale, la quale ammettesse che il diritto alla restituzione dell’indebito fiscale potesse essere negato, per il motivo che la relativa domanda non era stata proposta all’Amministrazione dal contribuente “di diritto” dell’imposta. Al riguardo, la Corte ha chiarito che, per il diritto UE, vale il principio generale per cui il prelievo tributario illegittimo deve essere restituito. Ora, lo stesso ordinamento comunitario consente che la disciplina nazionale dei singoli Stati membri definisca liberamente le modalità e le forme della restituzione, sempre, tuttavia, che detta disciplina non infirmi il principio di “effettività” dei diritti sanciti dalla stessa legislazione UE. Quindi sarebbe certo ammissibile, in astratto, una normativa nazionale che facoltasse alla richiesta di restituzione dell’imposta indebita, nei confronti del Fisco, esclusivamente il contribuente “di diritto”, ma solo quando il contribuente di fatto fosse in condizioni, per quella stessa disciplina, di rivalersi nei confronti dello stesso contribuente “di diritto”. Infatti, quella legislazione nazionale che - stante l’impossibilità incolpevole del contribuente “di fatto” di essere rimborsato dell’imposta dal contribuente di diritto (ad es. in caso di insolvenza di questi) - non consentisse al primo di rivolgersi, in via sussidiaria, al Fisco, verrebbe a ledere l’effettività del diritto dei soggetti gravati dall’imposta illegittima di otterne la restituzione, quale diritto riconosciuto dall’ordinamento europeo.

**Stato della Procedura**

Il 15 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-94/10 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 3 – Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-530/09 - ex art. 267 del TFUE****“IVA – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 52, lett. a), e 56, n. 1, lett. re b) e g)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice polacco, di interpretare la legislazione comunitaria in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), in particolare gli artt. 52, lett. a) e 56, n. 1, lett.re b) e g) della medesima. La questione sottoposta alla Corte UE verteva sulla esatta identificazione del luogo in cui si sarebbe dovuta considerare eseguita la prestazione descritta di seguito. L'esatta precisazione di detto luogo assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'IVA, in quanto la riscossione della stessa compete, per la normativa dell'Unione, allo Stato UE avente giurisdizione sul luogo in questione. Il tipo di servizio considerato si sostanziava nella messa a disposizione, in favore di un'impresa, nell'ambito di una manifestazione fieristica e per la durata della stessa, di uno stand espositivo. Oltre a tale profilo - di concessione in uso degli elementi costitutivi dello stand - il servizio prestato comprendeva altre attività, come la progettazione dello stand, il suo montaggio e, talvolta, il trasporto dei suoi componenti sul luogo dell'esposizione. La questione concernente la localizzazione della prestazione, come sopra descritta, suppone la questione pregiudiziale concernente la qualificazione della prestazione medesima. Infatti, il luogo in cui si ritiene eseguito il servizio viene, dalla normativa UE sopra menzionata, diversamente identificato in rapporto alla differente tipologia di prestazione ravvisata nel caso concreto. Precisamente, per l'art. 45 della predetta Dir.2006/112, il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile è lo stesso in cui detto immobile è situato, mentre, per l'art. 52, le attività culturali, artistiche, ricreative o affini, nonché le prestazioni accessorie a tali attività, si intendono localizzate laddove esse attività sono materialmente espletate. Infine, a norma dell'art. 56, n. 1, lett.re b) e g), l'attività consistente nella “pubblicità” - ove resa in favore di soggetto avente sede in uno Stato UE diverso da quello del prestatore, ovvero in uno Stato terzo rispetto all'Unione – si intende ubicata nel luogo ove il fruttore medesimo ha la sede della propria attività economica o possiede, comunque, uno stabile centro aziendale in vantaggio del quale la prestazione pubblicitaria è stata eseguita. Rriguardo alla prestazione del caso di specie, la Corte ha precisato che la precisa qualificazione della medesima spetta al giudice nazionale, fermo la necessità che questi informi il suo giudizio ad alcuni parametri fondamentali, chiariti dalla Corte stessa. Pertanto, il giudice nazionale dovrà ritenere di tipo pubblicitario l'attività di ideazione, montaggio e locazione dello stand, qualora tale complesso di operazioni risulti fondamentalmente orientato a garantire maggiore visibilità al prodotto della ditta destinataria del servizio e, in ultima battuta, ad incrementarne le vendite. Se, viceversa, risulti prevalente il profilo della realizzazione dello stand su committenza non tanto della ditta esponente il prodotto, quanto dell'organizzatore della fiera, il quale abbia inoltre concepito il modello, nonché il materiale e le dimensioni dello stand medesimo, la prestazione assumerà piuttosto i connotati di un'attività strettamente accessoria a quella dell'organizzazione della relativa fiera, o della manifestazione affine.

**Stato della Procedura**

Il 27 ottobre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-530/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 4 – Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-492/10 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette – Raccolta di capitali – Artt. 4, n. 2, lett. b)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice austriaco, di interpretare alcune disposizioni della Direttiva 69/335/CEE, sulle imposte indirette gravanti i “conferimenti” nelle società di capitali. I conferimenti sono gli apporti, effettuati dai soci in favore della società di capitali alla quale partecipano, che determinano un aumento del “capitale sociale”. Il capitale sociale non copre l’intero complesso delle poste economicamente utili di cui la società dispone. Tale universalità di elementi economici è rappresentata, piuttosto, dal concetto di “patrimonio” societario. Per converso, il “capitale sociale” fornisce l’entità di una parte soltanto del patrimonio, in cui vengono conteggiati solo alcuni cespiti. Ad esempio, se i soci si impegnano ad eseguire in favore della società determinate prestazioni, tale apporto non viene computato nel capitale sociale e quindi l’importo di quest’ultimo rimane invariato, mentre il patrimonio tutto della società risente un aumento. Diversamente, se nella società si apporta una somma di denaro, questa va ad aumentare il capitale sociale oltre che il patrimonio di essa e, pertanto, rientra nella categoria dei “conferimenti”. Ora, l’art. 1 della Direttiva sopra menzionata prevede che sono soggetti ad imposta i “conferimenti” alle società di capitali e non gli altri apporti. Tuttavia, all’art. 4, n. 2, della stessa Direttiva si ammette che gli Stati membri possano, comunque, sottomettere all’imposta predetta anche alcune operazioni che non vanno ad incrementare il capitale sociale ma che, aumentandone il patrimonio, determinano un “aumento delle quote sociali” o una “modifica dei diritti sociali”: con ciò si fa riferimento alla circostanza per cui, ove una società sia destinataria di certi servizi patrimonialmente valutabili, le partecipazioni in essa società e, correlativamente, i diritti connessi a tali quote, aumentano di valore. Si chiedeva pertanto alla Corte di chiarire se rientrasse in tale categoria di apporti il contributo, da parte di un socio, consistente nell’assunzione dell’impegno a ripianare le perdite della società stessa, cioè a versare alla società somme di denaro che, contabilmente, non producono un aumento del capitale sociale. Il giudice del rinvio osservava che l’operazione in questione, pur non aumentando il capitale sociale, incrementa il valore delle quote sociali, in quanto, a seguito di detta operazione, le stesse non attengono più ad una società afflitta da perdite ma ad una società rimessa “in bonis”. Si chiedeva dunque se tale operazione potesse essere colpita da imposta, per l’art. 4 suddetto. A tal proposito, la Corte stabilisce un distinguo: ove il socio si impegni a ripianare le perdite della società ove le stesse si siano già verificate e quindi già risultino imputate alla società, sussisterà un apporto del tipo disciplinato all’art. 4 in oggetto, come tale imponibile ove lo Stato membro decida in tal senso. Viceversa, ove un socio si impegni a ripianare tutte le eventuali perdite che la società verrà a maturare in prosieguo di tempo - assumendo tale obbligo prima del verificarsi concreto delle perdite medesime - non si potrà parlare nemmeno di un ripianamento di perdite imputabili alla società, in quanto le perdite stesse vengono assunte dal socio ancor prima di transitare dalla società in questione. In tale ultimo caso, quindi, l’operazione non è assoggettabile all’imposta sui conferimenti.

**Stato della Procedura****Il 1° dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-492/10 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.**

**Scheda 5 – Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. ri C-446/09 e 495/09 - ex art. 267 del TFUE****“Politica commerciale comune – Lotta all’introduzione nella UE di merci contraffatte e usurpative”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice belga e da uno britannico, di interpretare i Regolamenti n.ri 3295/1994 e 1383/2003. La legislazione comunitaria menzionata si propone di contrastare la circolazione commerciale, all’interno dell’Unione europea, anche e soprattutto se provenienti da paesi terzi rispetto alla UE stessa, delle merci “contraffatte” e/o “usurpative”. Si intendono per tali le merci che violano i diritti di “proprietà intellettuale” rappresentati dal “marchio” (per quanto riguarda la “contraffazione”) e dal “diritto di autore” o diritto su un “modello” (per quanto concerne l’”usurpazione”). E’ evidente, infatti, che è interesse del titolare di tali diritti di evitare il danno commerciale derivante dalla messa in circolazione di prodotti, imitativi di quelli realizzati dal medesimo, che esibiscano gli stessi marchi o modelli o disegni – ovvero marchi o elementi estetici uguali negli elementi essenziali – che caratterizzano quelli autentici. Ora, la normativa comunitaria sopra citata non solo vieta la messa in circolazione di tale merce nel territorio doganale della UE ma, coerentemente, attribuisce determinati poteri, atti a garantire effettività a detto divieto, alle istituzioni dello Stato membro in cui essa merce viene introdotta: in primo luogo, l’Autorità doganale dello Stato membro, nella quale si trova la merce, dispone cautelativamente il sequestro (o “blocco”) del prodotto, quando vi sia il sospetto di contraffazione o usurpazione; altresì, il titolare del diritto intellettuale, che si presume violato, può adire un’autorità apposita dello stesso Stato membro e pretendere da essa l’accertamento effettivo di detta violazione, chiedendo in caso di verdetto affermativo la distruzione della merce fraudolenta. Ora, la questione posta alla Corte è se tali poteri possono essere esercitati nei confronti di merce usurpativa o contraffatta che, a rigore giuridico, non risulta al momento “immessa in commercio” nel territorio UE. E’ il caso, questo, di merce imitativa introdotta nell’Unione, ma soggetta ai regimi, così detti “sospensivi”, del “transito” o “deposito doganale” (il primo non prevede circolazione commerciale in quanto implica il passaggio della merce da un Ufficio doganale ad un altro, mentre il “deposito”, di per sé, esclude la circolazione). Riguardo, pertanto, a merce imitativa in “transito” o “deposito”, la Corte ha chiarito che devono sussistere elementi sintomatici della “destinazione” della merce stessa ad essere, in futuro, immessa in commercio nell’Unione europea. Tali elementi sono diversi, a seconda che si versi nell’ipotesi del “sequestro”, o in quella, differente, dell’accertamento dell’effettiva violazione del diritto e della conseguente distruzione della merce contraffatta. Pertanto, onde giustificare il “sequestro” della merce, la “destinazione” commerciale all’area UE potrà desumersi anche da una poco attendibile dichiarazione della destinazione della merce ad uno stato terzo, dall’assenza di informazioni affidabili circa l’identità del produttore o spedizioniere e dalla generale mancanza di cooperazione con l’Autorità doganale. Invece, ai fini dell’accertamento dell’inequivocabile violazione del diritto e della conseguente distruzione della merce, si pretendono elementi probatori più incisivi come la preesistenza o di un atto di vendita ad operatori UE o di una pubblicità diretta ai consumatori UE.

**Stato della Procedura****Il 1° dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii riuniti C-446/09 e C-495/09 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.**

**Scheda 6 – Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-157/10 - ex art. 267 del TFUE****“Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice spagnolo, di interpretare gli artt. 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché la Direttiva 88/361/CEE, concernenti il principio della libera circolazione dei capitali in tutti gli Stati della UE. La fatispecie dante causa alla questione era la seguente: una società spagnola era capogruppo di altre società stabilite in altri Stati della UE, fra cui il Belgio. I redditi prodotti dalla società belga venivano corrisposti alla capogruppo spagnola, pertanto venivano considerati dalla legislazione spagnola come reddito imponibile della medesima capogruppo e, dunque, soggetti all’imposta spagnola sul reddito societario. Tali redditi sarebbero stati sottoponibili ad imposizione fiscale anche in Belgio (infatti sono considerabili anche come reddito della società belga), ma nel caso di specie l’imposta c.d. “itenuta alla fonte” non era stata applicata dalla legislazione belga, che aveva concesso un’esenzione dal prelievo in questione. A questo punto, la società spagnola capogruppo sosteneva che l’imposta sui redditi anzidetti, prevista a suo carico dalla legislazione spagnola, dovesse subire una detrazione corrispondente all’imposta che, in Belgio, avrebbe dovuto colpire gli stessi redditi, anche se in concreto la stessa non era stata pagata in ragione del predetto sgravio fiscale. Poiché la normativa spagnola non prevedeva detta detrazione, il giudice del rinvio si chiedeva se la medesima si ponesse in contrasto con la disciplina europea sulla libera circolazione dei capitali. Infatti le società spagnole, per sottrarre i propri redditi di impresa alla più gravosa tassazione interna, potrebbero essere indotte a creare delle società figlie nei Paesi UE ove vige un’imposizione più lieve o addirittura un’esenzione, come nel caso di specie. Ora, se i redditi prodotti dalla società figlia - i quali beneficiassero, nell’altro Stato membro, di un regime fiscale di favore - fossero tassati in Spagna senza tener conto di tale beneficio, (cioè ove l’imposta spagnola non subisse la detrazione di cui sopra), ne deriverebbe che gli operatori spagnoli non troverebbero più convenienza negli investimenti transfrontalieri, subendo dunque una diminuzione della loro libertà di portare i loro capitali in altri Paesi UE. Al riguardo, la Corte ha chiarito che la normativa spagnola in oggetto non configge, di per sé, con la disciplina comunitaria sulla libera circolazione dei capitali. Tuttavia, una tale incompatibilità potrebbe sussistere ove la stessa legislazione spagnola preveda che una capogruppo spagnola – circa gli utili ad essa trasferiti da una società “figlia” anch’essa spagnola, quest’ultima ammessa ad esenzione fiscale sugli utili stessi – ottenga, dall’imposta a suo carico, la detrazione dell’imposta prevista a carico della figlia e, da questa, non pagata in virtù dell’esenzione anzidetta. Se disponesse in tal modo, infatti, la legislazione spagnola creerebbe, per la capogruppo che avesse “figlie” in Spagna, un regime fiscale più vantaggioso di quella capogruppo, anch’essa spagnola, le cui società “figlie” fossero stabilite in altri Stati membri. Pertanto, verrebbe leso il principio della libera circolazione dei capitali, in quanto gli operatori spagnoli, a parità di altre condizioni, troverebbero più appetibile investire in Spagna piuttosto che all’estero e, quindi, sarebbero meno liberi” di portare i loro capitali negli altri Paesi UE.

**Stato della Procedura**

In data 8 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 157/10, ai sensi dell’art. 267 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 7 – Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-409/10 - ex art. 267 del TFUE**

“Politica commerciale comune – Regime preferenziale per l’importazione dei prodotti originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice tedesco, di interpretare l’art. 32 del protocollo n. 1 dell’all. V dell’Accordo di partenariato” tra il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la CE (ora Unione europea) ed i suoi Stati membri, dall’altra (c.d. Accordo di Cotonou), nonché l’art. 220 del Regolamento n. 2013/1992, come modificato dal Regolamento n. 2700/2000. Si precisa che ai fatti di cui è causa si applica l’Accordo di Cotonou nella versione originaria del 23 giugno 2000. L’Allegato V di tale Accordo stabilisce, al suo articolo 1, che i prodotti “originari” dei paesi rientranti nel gruppo ACP godono, una volta esportati negli Stati membri della UE, di esenzione dai dazi e da altri prelievi equivalenti. La caratteristica della “originarietà” viene attestata mediante apposito certificato denominato EUR, che viene rilasciato dalle Autorità dello Stato ACP esportatore e consegnato, quindi, alle competenti Amministrazioni dello Stato UE importatore. Sono sempre le Autorità dello Stato esportatore ACP, poi, che eseguono un controllo successivo sulla regolarità dei certificati EUR, nel senso di appurare se gli stessi (in quanto ritrasferiti in originale o in copia dalle Autorità UE) sono autentici o no, ovvero se le informazioni in essi contenute sono fededegne o meno (si pensi ad una dichiarazione di “originarietà” fatta da un esportatore, che poi si riveli falsa: nel caso di specie, ad esempio, un’impresa giamaicana aveva dichiarato, ai fini del rilascio dell’EUR e dell’ottenimento dell’immunità dal dazio sull’esportazione, che certi tessuti erano prodotti in Giamaica, laddove erano stati realizzati in Cina). L’art. 32, già menzionato, aggiunge che l’Amministrazione del paese esportatore può invitare i rappresentati CE (ora UE) al controllo in oggetto. In proposito, si precisa che la prima questione attiene alla circostanza se possa accettarsi un’invalidazione dei certificati EUR, quando questa rappresenta l’esito di controlli non eseguiti dalle Autorità dello Stato ACP esportatore, ma di un controllo eseguito dalla Commissione europea (segnatamente l’OLAF) su invito dello stesso Stato esportatore e successivamente verbalizzato in un documento controfirmato dalle Autorità del medesimo Stato esportatore. La risposta della Corte, al riguardo, è stata positiva, in quanto la normativa dell’Accordo di Cotonou, circa le modalità in base alle quali il controllo da parte dello Stato esportatore deve essere eseguito, è assai generica e lascia, pertanto, ampia libertà di determinazione alle stesse Autorità dello Stato esportatore. Queste ultime, pertanto, possono delegare alla Comunità (ora UE) l’ispezione di cui si tratta, sempre che si appropriino dei risultati di tale monitoraggio. La seconda questione è se - ove il controllo a posteriori culmini nella constatata impossibilità (es: un uragano che aveva distrutto le banche dati) di appurare che le merci importate dai Paesi ACP fossero effettivamente “originarie”, rimanendo quindi impregiudicata la possibilità che lo fossero almeno in parte - deve propendersi per l’esigibilità del dazio ovvero per la sua inesigibilità. La risposta della Corte è nel senso della recuperabilità del dazio in tutte le ipotesi in cui non sia positivamente provata la “originarietà” del prodotto esportato.

**Stato della Procedura**

In data 15 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 409/10, ai sensi dell’art. 267 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.